

delle Attività Produttive

Modificazione delle modalità di versamento del contributo del 3 per cento degli utili di esercizio delle società cooperative.

VISTA la legge 31 gennaio 1992, n. 29, artt. 8 e 11, commi 4 e 6, che ha istituito a carico delle società cooperative e dei loro consorzi un contributo pari al 3% degli utili annuali da destinare al finanziamento di iniziative di promozione e di sviluppo della cooperazione;

VISTO il decreto 14 prile 1998 con il quale è stato fissato in sessanta giorni successivi a quello dell'approvazione del bilancio di esercizio, il termine entro cui effettuare il predetto versamento;

VISTO il D.M. 9 gennaio 2004 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle attività produttive che prevede variazioni nelle modalità di versamento del contributo in argomento da parte delle società cooperative e dei loro consorzi non aderenti ad alcuna Associazione riconosciuta; successivamente alla stipula della convenzione con l'Agenzia delle Entrate, ancora non perfezionata;

CONSIDERATO che per consentire una migliore utilizzazione delle somme versate si rende necessario spostare il termine entro cui effettuare il versamento della quota di utili dovuta

DECRETA:

Il versamento della quota del 3% degli utili di esercizio dovuta dalle società cooperative e dai loro consorzi non aderenti ad alcuna delle Associazioni nazionali di assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciuta, deve avvenire entro e non oltre il 30 ottobre dell'anno in cui è stato approvato il bilancio di esercizio.

Le modalità di pagamento (versamento diretto a mezzo di bollettino di c/c postale n. 11854015 intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo) restano invariate fino alla pubblicazione della Convenzione in corso di stipulazione tra il Ministero delle attività produttive e l'Agenzia delle entrate.

Roma, 11 ottobre 2004

p. IL MINISTRO IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO (On.le Avv. GIUSEPPE GALATI)